

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere istanze ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge sulla mediazione intitolata "Eseguibilità della transazione", una transazione in una controversia giuridica, raggiunta attraverso una mediazione, è esecutiva come una transazione giudiziaria ed è soggetta all'approvazione delle corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente approva la transazione dopo che è stata confermata dalle parti, purché non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico e al buon costume.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.